

## TRIBUNALE DI TRIESTE

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/10/2025

### ORDINANZA

#### **A. Sulle eccezioni processuali sollevate dal resistente.**

In primo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di competenza cautelare del Tribunale a favore degli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto. Infatti, anche se si volesse interpretare la clausola statutaria nel senso che, per effetto del rinvio al regolamento della camera arbitrale, la competenza sulle domande cautelari è devoluta agli arbitri, comunque, ai sensi dell'art. 818, secondo comma c.p.c., prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la competenza è esclusivamente quella giurisdizionale. Pertanto, trattandosi di domande cautelari *ante causam*, nel caso di specie la giurisdizione non può che appartenere al Tribunale.

In secondo luogo, va rigettato il rilievo di inammissibilità della richiesta di revoca cautelare ex art. 2476 c.c. in conseguenza dell'estensione alle s.r.l. del controllo ex art. 2409 c.c.

Infatti, la revoca degli amministratori di s.r.l. è tutt'ora espressamente prevista dall'art. 2476, terzo comma, c.c., quale misura cautelare strumentale rispetto all'azione di responsabilità dell'amministratore, che viene esperita in un processo di natura contenziosa, e la norma non può essere ritenuta tacitamente abrogata per il solo fatto che una successiva disposizione ha introdotto la possibilità che il medesimo provvedimento di revoca, unitamente ad altri provvedimenti, sia

assunto nell'ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale della società nell'interesse generale. Il diverso scopo che il provvedimento di revoca può assumere e la diversa natura dei procedimenti che lo possono giustificare rendono evidente che i due rimedi giurisdizionali possono coesistere e si configurano dunque quali concorrenti strumenti di tutela.

## **B. Nel merito cautelare.**

Non sussiste un chiaro e consistente fumus di *mala gestio* della *Parte\_1* [...] da parte dell'amministratore *CP\_1*, per le seguenti ragioni.

### **1. Sull'acquisto della quota del 50% della *Parte\_2* nel 2020, da parte della - allora - *Controparte\_2* e il suo successivo finanziamento.**

- a. L'acquisto del 50% delle quote della società non necessitava di una delibera dell'assemblea dei soci ex art. 2479 c.c. in quanto, allora, la società era una s.a.s. e non una s.r.l. È pertanto inconferente il richiamo all'art. 2479 c.c., in quanto norma che si applica alle s.r.l.

In ogni caso, l'allora *Controparte\_2* (*nomen omen*) aveva già ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonti idriche, per cui l'acquisto di una società di produzione dell'energia idroelettrica non ha inciso sull'oggetto sociale.

- b. Il prezzo d'acquisto della quota del 50% di *Parte\_2* per 140.000 euro non appare irrazionale per il solo fatto che il precedente amministratore della *Controparte\_2* aveva acquistato l'altro 50% della società per una somma di appena 1.250 euro. Infatti, non si può non tenere conto che questa seconda operazione era stata realizzata tra il cessionario *CP\_2* [...] , padre dei tre fratelli, e il cedente figlio *CP\_1*, non

potendo perciò assurgere a razionale parametro di mercato per giudicare la congruità del prezzo d'acquisto.

In ogni caso, la società *Parte\_2* aveva presentato un'istanza amministrativa di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, sfociata poi nel rilascio di una concessione amministrativa, per cui la società acquistata aveva un intrinseco valore economico derivante dal titolo amministrativo.

- c. Il progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico da parte di *Pt\_2* [...] finanziato dalla *Parte\_1* ha subito delle battute d'arresto causate dagli esiti negativi dei contenziosi amministrativi che hanno pregiudicato l'accesso ad alcuni incentivi pubblici. Esiste tuttavia un business plan che, ciononostante, rende l'operazione, in prospettiva, profittevole, previa espropriazione o acquisizione dei terreni dove sorgerà l'impianto.

In altri termini, non si tratta di un'operazione che può integrare una grave irregolarità in quanto non eccede, in maniera palese, la razionale discrezionalità nelle scelte imprenditoriali (per loro natura rischiose) di un amministratore.

## **2. Sul noleggio da parte di *CP\_1* di un elicottero nel 2020 per fini personali.**

Si tratta di una spesa risalente, in termini assoluti di importo modesto, non manifestamente incompatibile con la promiscua promozione dell'immagine della società, atteso che l'occasione era il festeggiamento del cinquantesimo compleanno, con partecipazione all'evento anche di clienti della società. In ogni caso, la spesa è stata immediatamente rimborsata dall'amministratore a fronte della contestazione degli altri soci e, comunque, per la sua sporadicità, non integra di per sé un'irregolarità tale da superare la soglia della gravità ex art.

2476 c.c. A ciò si aggiunga, e anche questo rilievo è dirimente, che la spesa è anteriore alla trasformazione della *Controparte\_2* nella *[...]* *Parte\_1*

### **3. Sull'istanza di accesso ex art. 2476, comma 2, c.c. del 2/3/2025.**

Si tratta di un'istanza di accesso a copiosa documentazione societaria, presentata congiuntamente dagli odierni soci ricorrenti (doc. 43 conv.), che ha avuto congruo seguito avendo *CP\_1* fatto predisporre le copie, poi ritirate da *Persona\_1* (doc. 42 conv.). L'istanza è stata poi integrata con la richiesta di esibizione di tutte le fatture attive e passive della società degli ultimi quattro anni, e la società ha dato la propria disponibilità a concedere l'accesso previo pagamento dei costi per l'estrazione di una così copiosa documentazione.

### **4. Sull'illegittimo pagamento di compensi di amministratore e accantonamento del trattamento di fine mandato nel 2024 e nel 2025 in quanto attuati in assenza di delibera.**

L'addebito rivolto all'amministratore appare infondato in quanto l'assemblea dei soci, il 21/1/2022, ha deliberato di fissare il compenso dell'amministratore *[...]* *CP\_1*, a partire dal 1/1/2022, in 100.000 euro annui, con accantonamento di un ulteriore 20% a titolo di indennità di fine mandato, e *"di mantenere il compenso e l'indennità come sopra determinati anche per gli esercizi successivi fino a che non verranno modificati dall'assemblea dei soci"*.

La successiva assemblea dei soci, riunitasi il 9/1/2023, ha deliberato *"di corrispondere all'amministratore *CP\_1* per l'anno 2023, un compenso fisso annuale di euro 100.000"*, oltre all'accantonamento del 20% per il trattamento di fine mandato.

Appare evidente che questa delibera, confermando l'ammontare del compenso e dell'accantonamento per l'indennità di fine mandato per l'anno 2023, si limita a ribadire quanto già espresso dall'assemblea il 21/1/2022 e non contiene una chiara manifestazione di una volontà contraria a quanto già deliberato in ordine alla conservazione degli emolumenti per le annualità successive.

Pertanto, il pagamento del compenso e l'accantonamento del trattamento di fine mandato per gli anni 2024 e 2025 trovano fondamento nella delibera dell'assemblea della società del 21/1/2022, non modificata dalla delibera dell'assemblea del 9/1/2023.

A tal proposito, è privo di rilevanza il patto parasociale del 29/11/2022 che, per quanto qui interessa, impegnava i tre soci ad assumere un'apposita delibera annuale di determinazione del compenso dell'amministratore *CP\_1* in 100.000 euro, compatibilmente con la situazione economica della società. Infatti, avendo il patto parasociale efficacia soltanto obbligatoria tra i soci, non è idoneo a produrre alcun effetto modificativo della delibera assembleare del 21/1/2022, che ha espresso chiaramente la volontà della società di confermare automaticamente il compenso dell'amministratore per gli anni successivi, salva un'espressa manifestazione di volontà contraria proveniente dal medesimo organo sociale.

**5. Sulla mancata liquidazione di utili da parte dell'amministratore a favore di *Controparte\_3* e sulla distribuzione di utili a sé stesso.**

Il diniego dell'amministratore *CP\_1* alla richiesta di *Controparte\_3* di distribuire utili a suo favore è giustificato dal divieto di distribuire utili se non risultano dal bilancio approvato. Nel caso di specie, poiché l'assemblea non ha approvato i bilanci 2023 e 2024, l'amministratore ha legittimamente (*recte* doverosamente) rigettato l'istanza del socio.

Il pagamento di utili a proprio favore, per appena 7.398 euro, contestato dai soci, trovava invece copertura nel bilancio dell'esercizio 2022, approvato dall'assemblea.

#### **6. Sulla tardiva convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2024.**

La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2024 oltre i 120 giorni è stata ampiamente giustificata da *CP\_1* con la pendenza delle trattative tra i soci nell'ambito di un complesso contenzioso che li riguardava (e li riguarda tuttora), poi sfumate. Lo sforamento del termine di 180 giorni, di appena qualche giorno, non integra dunque, nel contesto dato, un'irregolarità di gravità tale, rispetto all'interesse della società, da giustificare la revoca cautelare.

#### **7. Sull'omessa convocazione dell'assemblea per la modifica dello statuto laddove prevedeva un diritto di prelazione dei soci in caso di cessione di quote.**

La richiesta proveniente da *Per\_1* e *Controparte\_3* era diretta a modificare la clausola statutaria che prevedeva un diritto di prelazione in caso di cessione di quote, con il chiaro fine, abusivo (cfr. Cass. 4034/2024), di privare *CP\_1* del diritto di prelazione in vista di una prossima cessione di quote tra i fratelli *CP\_3* e *Per\_1* (cessione poi effettivamente realizzata senza l'offerta al prelazionario). L'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore appare dunque giustificata dall'opportunità di evitare l'assunzione di una delibera invalida e, perciò, non integra una grave irregolarità che possa giustificare la revoca cautelare dell'amministratore.

#### **8. Sulla decisione di sciogliere l'assemblea del 9/12/2024 convocata dai soci per la revoca dell'amministratore.**

In un contesto di aperto scontro tra soci, laddove era finanche contestata l'effettiva consistenza delle quote sociali per effetto della cessione operata tra *Per\_1* e *Controparte\_3* in violazione del diritto di prelazione di *[...]* *CP\_1*, l'amministratore ha adottato una decisione fondata sul formale rilievo inerente la regolarità della sua convocazione all'assemblea, quale socio. La decisione, nel contesto dato, non è una grave irregolarità che possa giustificare la sua revoca cautelare dall'incarico di amministratore, anche alla luce della decisione degli altri soci di non riconvocare l'assemblea per deliberare la revoca del suo incarico di amministratore.

#### **9. Sull'esecuzione di sistematiche operazioni di acquisto e vendita di legname senza fatturazione.**

Si deve chiarire che tali addebiti, adombrati più o meno esplicitamente negli atti dei ricorrenti, non hanno avuto un riscontro probatorio, nemmeno indiziario. Il principale fatto secondario da cui i ricorrenti pretenderebbero di inferire una distrazione sistematica dei beni aziendali da parte dell'amministratore, sarebbe la consegna da parte della società Screm di una quantità imprecisata di una partita di legname presso l'abitazione di *CP\_1*, anziché nel piazzale della società.

La circostanza, in primo luogo, non è pienamente dimostrata in quanto rappresentata solo da un'e-mail proveniente dall'amministrazione della Screm. In secondo luogo, per la genericità con cui è stata allegata è priva di univoco valore indiziario in ordine all'esistenza di sistematiche condotte appropriative in danno della società: una cosa è se un'importante partita di legname di proprietà della società viene sottratta dall'amministratore e venduta in nero a terzi, altro è se un'insignificante quantità di legname viene utilizzata dall'amministratore per alimentare il camino di casa propria.

### C. Conclusioni e spese processuali.

In conclusione, difettando un chiaro *fumus* di fondatezza in ordine alla gran parte degli addebiti mossi al resistente e, comunque, non essendo emersa una gestione della società caratterizzata da gravi irregolarità in danno degli interessi della società, tutte le richieste cautelari di revoca e sequestro conservativo vanno rigettate.

Quanto alla richiesta di sequestro giudiziario, in funzione probatoria, di tutta la documentazione societaria, si osserva che il rimedio non appare più sorretto da un attuale interesse, poiché vi è stato un completo accesso alla documentazione societaria da parte della curatrice speciale, che l'ha integralmente prodotta in causa.

La soccombenza dei ricorrenti impone la loro condanna a rifondere le spese processuali al convenuto vittorioso e pure alla società litisconsorte, in quanto hanno dato causa, a torto, come ha fondatamente sostenuto la stessa società rappresentata dalla curatrice speciale, alla sua necessaria partecipazione processuale. Nei rapporti tra la società e il convenuto, che hanno rassegnato conclusioni conformi, le spese processuali vanno integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trieste così provvede:

1. **rigetta** il ricorso;
2. **condanna** i ricorrenti a rifondere le spese processuali al convenuto e alla società, che liquida, per ciascuna parte, in 6.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. **compensa** le spese processuali tra la società e il convenuto.

Trieste, il 23/10/2025

Il giudice  
dott. Edoardo Sirza